

N. 501461 /11 R.G. notizie di reato
N. 500142 /13 R. G. dibattimento
N. Reg. Esecuzioni
N. Campione Penale

Sentenza N. 1392
del 06/03/2015

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Dott. Sergio MERLO

Depositata in Cancelleria
oggi 18/3/2015
IL CANCELLIERE

Notificato estratto
contumaciale addi

IL CANCELLIERE

li
fatta scheda
IL CANCELLIERE

Passata in giudicato
addi
IL CANCELLIERE

Il Giudice dr. Sergio MERLO ,
letti gli atti del procedimento, a seguito dell'udienza dibattimentale del 06/03/2015
ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA
nel procedimento penale CONTRO

CUNEO MASSIMO nato a Recco il 08/12/1969
Residente in Chiavari, via Perissinotti n. 18/2,
dom.to c/o Ditta Cuneo & Lagomarsino s.r.l. in Cicagna (GE), Via Arata n. 10/A;
difeso di fiducia dall'Avv. Pasquale TONANI del Foro di Genova;

LIBERO – PRESENTE

IMPUTATO

- A) Del reato p. e p. dall'art. 256 c. 2 in relazione al c. 1 lett. A del D. L.vo 3/4/2006 n. 152 perché, quale titolare della ditta Cava di Ardesia Cuneo Franco e Lagomarsino Edda s.r.l., consentendo sversamento di acqua e fango mista ad ardesia da tale cava sui terreni di Ratto Ludovico in Loc. Sorbora Lovaia di Orero (GE), abbandonava detti rifiuti in modo incontrollato sulla proprietà del Ratto Ludovico.
In Orero (GE) Loc. Sorbara Lovaia, sino all'aprile 2011.

Capo imputazione modificato dal PM all'udienza del 13/05/2014 con la contestazione del seguente capo b)

- B) del reato di cui all'art. 635 co. 2 n. 5 c.p., poiché quale titolare della ditta Cava di Ardesia Cuneo Franco e Lagomarsino Edda Srl, consentendo sversamento di acqua e fango mista ad ardesia, da tale cava sui terreni di proprietà di Ratto Ludovico mappale 303 in località Sorbona Lovaia di Orero (GE), abbandonava detti rifiuti in modo incontrollato e con ciò deteriorava o rendeva, in tutto o in parte, inservibile detto terreno e comunque gli alberi e la

vegetazione ivi presenti, fatto aggravato perché commesso su boschi o arbusti fruttiferi.
Fatto commesso in Orero dal marzo 2010 all'aprile 2011.

PARTE CIVILE

RATTO LUDOVICO, nato ad Orero il 25/8/1934,

ivi res. Via Cerreto n. 76B, difeso dall'Avv. Paolo Uccelli del Foro di Chiavari, elett. dom.to presso lo studio del difensore in Chiavari, Gall. Di C.so Garibaldi n. 22/1.

Atto costituzione del 1/2/2013:

CONCLUSIONI

Il P.M. conclude chiedendo che venga riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato e ne chiede la condanna alla pena di : mesi 4 di reclusione.

La Parte Civile conclude associandosi alle richieste del P.M. e deposita conclusioni e nota spese, qui trascritte:

“Voglia il Tribunale di Genova Ill.mo, riconosciuta e dichiarata la penale responsabilità dell'imputato CUNEO Massimo per il reato ascritto e dallo stesso commesso, condannarlo alla pena meglio vista e ritenuta e, contestualmente, condannarlo al risarcimento di tutti i danni morali, patrimoniali e non, subiti dalla parte civile costituita, in conseguenza delle condotte poste in essere. Considerata l'evidenza, la determinabilità dei danni subiti dalla parte civile in conseguenza delle condotte scritte, voglia il Tribunale di Genova Ill.mo condannare l'imputato in favore della parte civile costituita al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti, che si quantificano almeno nella somma di € 30.000,00 (con espressa riserva di agire in separato giudizio per la sua esatta determinazione anche superiore), risarcimento del danno che dovrà essere posto a carico dell'imputato, in quanto lo stesso – con le condotte poste in essere – ha danneggiato economicamente la parte civile. Ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia dal Tribunale di Genova Ill.mo adito. In ogni caso con provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 540 c.p.p. poiché ne ricorrono giustificati motivi. Ovvero in subordine voglia il Tribunale di Genova Ill.mo condannare l'imputato in favore della parte civile costituita al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti, al pagamento ex art. 539 c.p.p. di una provvisoria immediatamente esecutiva pari quantomeno a € 10.000,00 ovvero al medesimo titolo, alla corresponsione di diversa somma, maggiore o minore, corrispondente ai danni della cui sussistenza si ritenga già raggiunta la prova, disponendo che il danno complessivo subito dalla parte civile venga liquidato in separato giudizio civile.

Voglia inoltre il Tribunale di Genova Ill.mo condannare l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e difesa sostenute dalla parte civile come da nota allegata, ovvero nella diversa misura meglio ritenuta”.

Il difensore conclude chiedendo: l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato per mancanza della volontarietà del fatto.

Motivi della decisione.

Il procedimento. In seguito ad accertamenti effettuati da personale della Guardia Forestale, che segnalò con rapporto i fatti di cui al capo di imputazione, dopo aver ricevuto a sua volta richiesta di intervento da parte della persona offesa, che aveva constatato l'accaduto, il Pubblico Ministero emise decreto di citazione diretta a giudizio, contestando la fattispecie di contravvenzione di cui al capo di imputazione sub A).

Instauratosi il dibattimento nella precedente sede chiavarese, il procedimento è proseguito, dopo l'accorpamento di quel Tribunale, in questa sede, dapprima davanti al medesimo giudice, poi davanti al sottoscritto; vi è stata costituzione di parte civile di Ratto Lodovico.

Al procedimento ha partecipato l'imputato, che ha reso esame; il PM, all'udienza del 13/5/14, ha contestato il reato di cui al capo B) (si ritiene in via alternativa, stante la letterale identica dizione della parte narrativa).

In istruttoria sono stati sentiti i testi indicati dalle parti, e vi è stata la produzione dei verbali di accertamenti irripetibili svolti dalla PG anche con il corredo di numerose fotografie; è stata prodotta la querela del Ratto; è stato svolto un accertamento, delegato alla Guardia Forestale, sull'attuale stato del luogo, anch'esso corredato di fotografie; successivamente, le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

L'istruttoria dibattimentale. La situazione è stata descritta con precisione dal teste Varesco Giovanni, già in servizio presso Corpo Forestale dello Stato di Cicagna in qualità di Ispettore Capo e attualmente in quiescenza, il quale ha dichiarato di aver fatto un sopralluogo nel comune di Orero a seguito di una segnalazione da parte di persone che abitavano nella località, che avevano notato delle colate di materiale su un terreno coltivato a castagno adiacente ad una ditta che lavorava l'ardesia; in realtà, vi era solo un imbrattamento, dovuto alle piogge, e non colate di pietre; il materiale proveniva dalla ditta di scavo che gestiva l'adiacente, e soprastante, cava di ardesia e consisteva in liquami, vale a dire materiale liquido che era scivolato dal pendio dell'asse di discarica; la segnalazione dell'accaduto era scritta, da parte di Ratto Ludovico, in qualità di proprietario del terreno di cui al foglio 12 mappale 303 del Catasto, descritto come bosco di castagno, confinante con il terreno in uso a Cuneo Massimo; quest'ultimo operava sul terreno la cui proprietà era della società o di altri (sul punto il teste non ricordava); in sostanza, il teste ha spiegato di aver constatato che il materiale di scarto veniva accumulato sull'area di scarto della cava, per cui in caso di pioggia abbondante può succedere che il materiale possa scivolare nei terreni sottostanti, in mancanza di opere di contenimento; anche le manovre degli automezzi pesanti -usati per movimentare l'ardesia- possono aver causato lo scivolamento del materiale, che egli ha constatato e documentato.

Ha aggiunto, su richiesta della difesa di parte civile, che la Forestale ebbe una segnalazione scritta, che sul posto c'era una colata normale, non un dilavamento enorme, perché la fanghiglia dal piazzale, a causa dell'acqua, era scesa sul terreno boschivo; non era un'enormità di materiale.

Il teste ha riconosciuto dalle fotografie prodotte lo stato dei luoghi, ribadendo che erano presenti grumoli di ardesia consolidati, che il masso ivi visibile era già esistente, in quanto pulito dalle intemperie, che il

materiale grossolano non poteva essere rotolato con l'acqua. Ha aggiunto che non ci sono altre cave nell'area, sul mappale 303 non c'è attività estrattiva, che le piante non hanno subito danni perché comunque il materiale colato era materiale naturale, che può aver limitato l'accrescimento dell'erba.

Su domande della difesa dell'imputato, ha spiegato che la cava era precedentemente gestita da un'altra ditta e che non era possibile capire se i massi provenissero dalla precedente gestione o dalla gestione Cuneo e che se lo stesso posto non viene ricaricato con altro materiale il sottobosco si rigenera.

Su domanda del giudice, ha dichiarato che il terreno del Ratto confina con la cava, che vi erano vari rivoli di colata, non una colata unica, in quanto il materiale segue la morfologia del terreno; l'ampiezza dell'area interessata è stata indicata in circa metà dell'aula di udienza.

Il teste Bertino Salvatore, in servizio presso Corpo Forestale dello Stato di Cicagna, ha dichiarato di aver svolto, su incarico del sottoscritto giudice, un accesso –in data 25/9/14- per verificare lo stato dei luoghi attuale, per cui, insieme al collega Castiglioni e con il perito minerario della Regione, fece il giro del mappale 303 attenendosi alla mappa; è stato visto un nastro rosso, non si sa se posto esattamente sul confine, residui di cava su un sentiero e materiale lapideo sui bordi, al lato nord, che sembrava caduto; ha chiesto ausilio all'ufficio cave della Regione; ora è tutto asciutto e il sottobosco sta crescendo sopra; il materiale di cui alle fotografie realizzate nel corso dell'accesso sembra portato dall'acqua; vi erano circa 15 metri di materiale, il residuo lapideo è lungo circa 2 metri; la cava è sopra, sul lato nord e sud ha due discariche; tale materiale lapideo sembrerebbe rotolato sul terreno; il sopralluogo venne effettuato nel mese di settembre 2014, le foto vennero scattate quel giorno, quando incontrarono anche il Ratto, il quale fece notare un sasso nel terreno colorato di rosso che a suo dire rappresentava il confine, un palo di acciaio e un altro lapideo marcato di rosso nella parte sud; i pietrami stanno sul mappale 303 nella parte nord; quelli molto grossi probabilmente sono rotolati, il pietrisco probabilmente è stato portato dall'acqua; il funzionario della Regione ha definito vecchio il materiale, alcuni massi forse derivanti dalla gestione precedente, a causa del colore molto scuro.

Le fotografie prodotte (relative per una parte –quelle effettuate da Varisco- alla situazione verificata al momento della redazione del rapporto, per una parte alla situazione attuale, cioè quella verificata dal teste Bertino) dimostrano che quanto dichiarato dai testi di PG riporta esattamente l'accaduto, cioè uno scivolamento di materiale di cava nel fondo sottostante l'area ove i materiali lapidei si trovavano, fondo sottostante di proprietà Cuneo; tale scivolamento è avvenuto certamente nel corso del tempo, fino al momento dell'accertamento del teste Varisco.

L'imputato, nell'esame cui si è sottoposto, ha dichiarato di gestire la cava sita nel comune di Orero; essa confina col mappale 303 nella parte bassa verso la strada carrabile che porta alla cava; le acque che escono dalla cava sono raccolte in una vasca all'interno della cava per una prima

decantazione, una pompa le porta poi in esterno dalla parte opposta al mapp. 303; successe una volta o due che alcuni massi rotolassero nel terreno 303 ma subito si provvide a ripulire; sono stati posizionati dei picchetti di confine, che è stato sempre rispettato; venne fatta una denuncia per dei picchetti rimossi; le pietre che si trovano nel terreno 303 sono vecchie e non sono state buttate da personale di cava; infatti sono vecchie perché sono gialle e hanno del muschio sopra; egli presentò una querela al Corpo Forestale per dei picchetti di legno sradicati e il nastro rosso spostato; la Regione impose di realizzare una condotta per portare i residui verso un altro mappale; il tombino raccoglie le acque dalla montagna, ma quando piove vengono portate anche le pietre; ha visto le fotografie prodotte, i massi sono sul mappale 267; quando vi sono stati rotolamenti di pietre esse vennero sempre rimosse, ha negato di aver ribaltato pietrame sul terreno del Ratto; ha affermato che le fotografie prodotte dalla parte civile rappresentano il mapp. 267 e non il 303.

Il teste Cuneo Francesco, premesso di non essere parente di Cuneo Massimo, ha dichiarato di essere il possessore del sottosuolo del mappale 303 e di non essersi mai occupato del soprassuolo; la sua discarica –cioè il terreno soprastante quello di proprietà Ratto- è affittata a Cuneo Massimo e Lagomarsino Edda, scarica nella sua proprietà e non in quelle del Ratto; quando è stata fatta la strada carrozzabile, circa 30 anni fa, è stato realizzato un tombino che riceve acqua sporca proveniente da altre cave a monte ferme da moltissimi anni; quando piove infatti scende acqua sporca e qualche pietra che può andare sulla proprietà del Ratto, sono pietre bianche non della sua cava; ha aggiunto di aver svolto attività di cava in proprio sino al 1992, di aver affittato quattro o cinque anni fa a Cuneo Massimo.

Valutazione delle prove. Quanto sopra riassunto conferma la fondatezza degli accertamenti svolti dalla PG e rende provata materialmente la contravvenzione contestata.

Infatti, è pacifico che diverso materiale lapideo venne accumulato senza ordine alcuno nell'area di cava, nella quale si trovava in assoluto disordine e senza alcuna messa in sicurezza, nel senso che mancava un sistema di contenimento del materiale stesso (v. testi di PG); il materiale era costituito da materiale di cava; le piogge ne liberarono una parte che trascinò nel fondo sottostante di proprietà Cuneo.

Il fatto di aver abbandonato il materiale di cava sul terreno costituisce condotta di raccolta e concreta la materiale sussistenza della contravvenzione, come condotta descritta dal comma 2 dell'art. 256 del D.L.vo 152/06, anche a titolo colposo, come avvenuto nella specie, in relazione a rifiuti non pericolosi non ordinatamente conservati, ma abbandonati nell'area attigua a quella di produzione.

Ciò, in relazione al capo A), in relazione al quale si ritiene responsabile quindi l'imputato, quale titolare e legale rappresentante della ditta che aveva in gestione la cava il cui materiale di scarto, per una parte, è colato nel fondo Ratto.

Non si ritiene di conferire rilievo all'affermazione difensiva, di essere il materiale stato collocato sul posto dal precedente gestore della cava, perché l'imputato era nel possesso dell'area da parecchio tempo prima

dell'accertamento; tale oggettivo dato dimostra che egli, presa coscienza della situazione, peraltro immediatamente percepibile, non ha ritenuto porre rimedio alla stessa in un tempo ragionevole, per cui si deve ritenere che l'ha accettata e fatta propria.

In relazione invece al reato di cui al capo B) non può che prendersi atto che, come si è detto, il fatto è certamente avvenuto per colpa, il che rende evidente la mancanza di dolo in relazione al delitto di danneggiamento, dal quale perciò Cuneo va assolto.

Sanzioni. La pena va determinata nel seguente modo:

-la pena base va fissata in prossimità del minimo di legge, avuto riguardo al fatto che, nella specie, si ravvisa mera leggerezza, dovuta all'aver confidato nella sicurezza del piano di deposito, e si considera la modestia complessiva dell'episodio;

-vanno concesse all'imputato, in considerazione della sua incensuratezza e della obiettiva non gravità dell'accaduto, le attenuanti generiche;

- nei confronti di Cuneo si applica perciò la sanzione di euro 1.800,00 di ammenda (pena base euro 2.700,00, ridotta per le generiche), con i doppi benefici, trattandosi di soggetto che può beneficiarne ed in relazione ai cui futuri comportamenti può formularsi prognosi favorevole.

Cuneo deve essere anche condannato a risarcire il danno alla parte civile costituita Ratto Lodovico.

L'importo del risarcimento va determinato in euro 5.000,00 complessivi, in via di equità, tenuto conto sia del danno patrimoniale (che si ravvisa nella necessità di intervenire sull'area in questione con adeguati mezzi per la rimozione del materiale ivi presente), sia del danno morale quale diretta conseguenza del reato commesso.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

Visto l'art. 530 CPP;

assolve Cuneo Massimo dal delitto di danneggiamento contestato perché il fatto non costituisce reato.

Visti gli artt. 533 e 535 CPP,

dichiara Cuneo Massimo responsabile della contravvenzione contestata e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di euro 1.800,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Doppi benefici.

Condanna Cuneo Massimo al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Ratto Lodovico, che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla presente sentenza al saldo.

Condanna Cuneo Massimo al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile costituita Ratto Lodovico, che liquida in complessivi euro 1.140,00 oltre accessori di legge.

Genova, 6/3/15

TRIBUNALE DI GENOVA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

6/3/2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giovanni OTTONELLO

il Giudice
Sergio Merlo

